

CLAUSOLA MULTISTEP - MEDIAZIONE E ARBITRATO

“Ogni e qualsiasi controversia, anche di natura non contrattuale, dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente atto verrà sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive integrazioni e modifiche. All’uopo le parti, sin d’ora di comune accordo, designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura di mediazione, l’Organismo “Primavera Forense”, iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 322 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche. A tal proposito le parti si impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione così come ivi stabilito prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

La sede della mediazione sarà Roma.

Ove l’Organismo “Primavera Forense” scelto dovesse essere sospeso o cancellato dal Registro ministeriale, il tentativo di conciliazione si svolgerà dinanzi l’organismo di mediazione scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere della controversia.

La scelta ad opera di una delle parti del presente contratto di un organismo di mediazione diverso dall’Organismo di Mediazione “Primavera Forense”, o da quello individuato in caso di sospensione o cancellazione dal Registro ministeriale, costituirà per l’altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di conciliazione.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, o comunque se la controversia non dovesse essere risolta entro il termine di (90) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la questione sarà risolta mediante una procedura arbitrale – secondo il Regolamento Arbitrale della International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito www.ica.center, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico (oppure da un collegio di tre arbitri) nominato(i) secondo il Regolamento arbitrale di cui sopra.*

La decisione arbitrale sarà presa secondo diritto (o secondo equità).

La sede dell’arbitrato sarà

L’arbitrato sarà svolto in lingua.....

La decisione dell’arbitro (o degli arbitri) sarà vincolante per le parti”

**(Oppure ...“mediante arbitrato, in particolare nelle forme della Procedura Accelerata, secondo il Regolamento della International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito www.ica.center, richiamato con tutte le sue Appendici, i suoi Allegati ed ogni atto comunque collegato e/o connesso, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento”*)*